

Convenzione tra Regione Lombardia e Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori per il deposito del Fondo Guareschi-Candido (anche collezione Minardi)

PREMESSO che:

- nel 2022 l'Associazione Giovanni Testori Onlus – già proprietaria dell'Archivio Giovanni Testori dichiarato il 4 agosto 2005 "Bene di interesse storico particolarmente importante" (ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 42/2004) dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia e fortemente arricchito negli anni, grazie a ricerche e diversi versamenti, nonché l'acquisizione della fototeca, della biblioteca d'arte e dei diritti d'autore di Giovanni Testori – ha richiesto a Regione Lombardia di poter avere in deposito gratuito la parte dell'Archivio Giovanni Testori di proprietà di Regione Lombardia e di conservarlo presso Casa Testori (casa natale dello scrittore e artista e sede dell'Associazione Giovanni Testori Onlus) sita in Novate Milanese (Largo Angelo Testori 13).
- Regione Lombardia ha ritenuto opportuno riunire tutta la documentazione d'archivio riconducibile al Fondo Testori in un unico luogo presso la casa natale dello scrittore e artista in Novate Milanese, al fine di garantirne una fruizione e valorizzazione complessiva e unitaria. Per questo motivo ha acconsentito alla richiesta dell'Associazione Giovanni Testori Onlus di ricevere in deposito gratuito la parte del Fondo Testori di proprietà di Regione Lombardia;
- Regione Lombardia in data 23/06/2022 ha richiesto l'autorizzazione allo spostamento del suddetto fondo alla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia ex art. 21, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 42/2004;
- La suddetta Soprintendenza ha dato a Regione Lombardia, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e Associazione Giovanni Testori Onlus, attraverso specifici incontri, le indicazioni utili e propedeutiche allo spostamento e al deposito dell'intero Archivio Giovanni Testori all'Associazione Giovanni Testori Onlus, perché venga conservato, valorizzato e reso accessibile presso la sua sede di origine, a Casa Testori;
- La Soprintendenza in data 7 settembre 2022 ha disposto un sopralluogo presso Casa Testori, a Novate Milanese, ai sensi dell'art. 19 del codice dei beni culturali e del paesaggio, D. lgs. n. 42/2004, alla presenza di tutte le parti coinvolte;
- La suddetta Soprintendenza con nota inviata alle parti in data 27 aprile 2023 (prot. n. L1.2023.2141):
 - ha giudicato le attività di messa a punto dei luoghi realizzate dall'Associazione Giovanni Testori Onlus presso Casa Testori adeguate al deposito del fondo di Regione Lombardia;
 - ha richiesto la sottoscrizione di una convenzione tra Regione Lombardia e Associazione Giovanni Testori Onlus per il deposito del fondo e di un accordo di valorizzazione dell'Archivio Giovanni Testori tra tutti i soggetti coinvolti;
- nelle riunioni dell'8 maggio e del 13 giugno 2023 presso la sede della Soprintendenza in via Senato 10 a Milano, Regione Lombardia, la Soprintendenza, l'Associazione Giovanni Testori Onlus e la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori hanno condiviso gli strumenti pattizi e il percorso di valorizzazione congiunta dell'archivio Testori, concordando insieme il testo della nuova convenzione di deposito del fondo;

- Regione Lombardia, con nota prot. L1.2023.3679 del 14 luglio 2023, ha richiesto l'autorizzazione al deposito del Fondo Testori di sua proprietà presso Casa Testori in Novate Milanese, con la stipula di una convenzione ventennale di deposito con l'Associazione Giovanni Testori Onlus;

ACQUISITA AGLI ATTI l'autorizzazione della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia allo spostamento e al deposito del Fondo Testori di proprietà di Regione Lombardia presso Casa Testori – come da provvedimento nostro prot. n. L1.2023.3721 del 19 luglio 2023;

CONSIDERATO altresì che Regione Lombardia, in sede di sottoscrizione della convenzione di deposito gratuito con l'Associazione Giovanni Testori Onlus:

- intende riconoscere alla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori gli stessi diritti di accesso al Fondo Testori riservati a Regione Lombardia, come previsto dall'art. 6 della convenzione fra Regione Lombardia e Associazione Giovanni Testori Onlus, il cui schema è stato approvato con DGR n. _____;
- intende prescrivere che, qualora siano utilizzati dall'Associazione Giovanni Testori Onlus - per attività di valorizzazione e fruizione pubblica del Fondo Testori - materiali e documentazione di corredo prodotti da Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori in collaborazione con Regione Lombardia, siano evidenziati con chiarezza e in modo adeguato immagine e ruolo di Regione Lombardia e di Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori;

RITENUTO, pertanto, di modificare la convenzione in essere con Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, di durata quindicennale e sottoscritta in data 19 luglio 2018 di cui al repertorio n. 12189/RCC del 24 luglio 2018, che ha per oggetto i Fondi Testori e Guareschi-Candido (anche denominato collezione Minardi), stralciando il primo e mantenendo come unico bene oggetto della convenzione il Fondo Guareschi-Candido, per il quale restano invariate le condizioni di deposito ivi previste;

PREMESSO che:

- Regione Lombardia, ai sensi della l.r. n. 25 del 7 ottobre 2016, art. 21, promuove la fruizione pubblica del proprio patrimonio culturale, perseguendo, anche mediante specifici accordi con istituti e luoghi della cultura, una politica di valorizzazione di beni e collezioni anche attraverso l'acquisizione di oggetti o collezioni d'arte;
- Regione Lombardia ai sensi della l.r. n. 35 del 29 aprile 1995 ha approvato e finanziato con DGR VI/45633 del 15 ottobre 1999 l'acquisto del Fondo Guareschi-Candido (anche denominato collezione Minardi), formalizzato poi con DGR VI/48158 del 14 febbraio 2000 con la quale ha approvato lo schema di convenzione decennale di deposito presso la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, di cui al repertorio n. 2786/RCC del 14 luglio 2000;
- il Fondo Guareschi-Candido (anche collezione Minardi) è attualmente depositato presso la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori (via Riccione 8, 20156 Milano);
- Regione Lombardia ha preso visione dei locali e delle attrezzature messe a disposizione dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori;

CONSIDERATO che:

- il Fondo Guareschi-Candido (anche collezione Minardi) è stato mantenuto presso la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori in condizioni di sicurezza e inserito in un programma organico di conservazione e valorizzazione, secondo quanto contemplato dalle clausole della convenzione di deposito stipulate, trovandovi il contesto ottimale per il suo utilizzo e fruizione pubblica;
- Regione Lombardia ritiene di conseguenza opportuno mantenere il deposito del suddetto fondo presso la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, in considerazione anche della affinità di quest'ultimo con le collezioni della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, e per questo motivo intende confermare la convenzione di durata quindicennale stipulata in data 19 luglio 2018 di cui al repertorio n. 12189/RCC del 24 luglio 2018, unicamente in riferimento al Fondo Guareschi-Candido;

CONSIDERATO altresì che la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori:

- con verbale del Consiglio del 6 giugno 2018 ha espresso parere favorevole all'accettazione del deposito del Fondo Guareschi-Candido (anche collezione Minardi) di proprietà di Regione Lombardia;
- con verbale del Consiglio del 29 giugno 2023 ha espresso parere favorevole alla modifica sostanziale della convenzione sottoscritta in data 19 luglio 2018 di cui al repertorio n. 12189/RCC del 24 luglio 2018 per le motivazioni esplicitate in premessa e alle condizioni e nel rispetto delle clausole di seguito declinate;

DATO ATTO che il testo della convenzione, modificato come specificato in premessa, è stato approvato con DGR n. _____ del _____ 2023;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Regione Lombardia (C.F. 800500501549), nella persona del Direttore Generale *pro tempore* della Direzione Generale Cultura, Sabrina Sammuri, domiciliato per la carica in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1

e

Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori - ETS (C.F. 04501580155), nella persona del _____, domiciliato per la carica in Milano, via Riccione n. 8

**ACCETTANO LE CONDIZIONI IVI PREVISTE E SOTTOSCRIVONO LA CONVENZIONE
MODIFICATA COME SEGUE**

ART. 1

Regione Lombardia in qualità di proprietario affida in deposito alla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori il Fondo Guareschi-Candido (anche denominato collezione Minardi) perché venga conservato a scopo di valorizzazione presso la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori (via Riccione 8, 20156 Milano);

ART. 2

La Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori accetta in deposito gratuito presso la propria sede il fondo di cui all'art. 1 di proprietà di Regione Lombardia, attualmente già collocato presso la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, e assume su di sé l'obbligo di gestirlo, in osservanza e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente convenzione, di custodirlo e restituirlo in natura alla scadenza del termine convenuto e di sostenere ogni eventuale spesa inerente alla sua custodia.

ART. 3

La Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori si impegna ad assicurare che la fruizione del suddetto fondo avverrà nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 101 e 112 del D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e che le attività per la sua valorizzazione e comunicazione evidenzierà con chiarezza e in modo adeguato immagine e ruolo di Regione Lombardia, con la quale dovranno essere concordati i testi delle informazioni per la stampa e le bozze dei materiali, i tempi e le modalità di comunicazione pubblica.

ART. 4

La Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori si impegna a garantire la corretta conservazione del suddetto fondo, sulla base di quanto previsto dagli artt. 30 e 44 del D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, assumendo gli obblighi e le responsabilità che sono fissati dal Codice civile sul deposito volontario.

ART. 5

La Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori si impegna a:

- a) mettere a disposizione lo spazio necessario e i contenitori idonei (armadi, scaffali, cassettiere ecc.) per l'adeguata collocazione del fondo di Regione Lombardia, la cui consistenza è indicata nell'elenco Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
- b) garantire la conservazione e la custodia dei documenti in locali idonei, rispondenti alle norme vigenti di prevenzione degli incendi, provvisti di impianto antifurto, antincendio ed elettrico di sicurezza a norma;
- c) non consentire a terzi l'accesso alle aree dei depositi in cui sono custoditi i documenti affidatili;
- d) garantire che il fondo sarà assicurato alle stesse condizioni, stessi casi e stesse forme in uso per i fondi di sua proprietà.

ART. 6

La Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori si impegna a trasmettere a Regione Lombardia copia della polizza assicurativa di cui all'art. 5 lettera d).

ART. 7

1. Il fondo oggetto della presente convenzione è attualmente detenuto da Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e andrà a costituire il fondo identificato con la denominazione Fondo Guareschi-Candido (anche "Collezione Minardi"), presso l'archivio Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori;

2. Regione Lombardia avrà facoltà di accedere al proprio archivio negli orari di apertura degli uffici della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e con l'assistenza del personale di questa. Le persone autorizzate da Regione Lombardia dovranno essere munite di documento di riconoscimento regionale ed essere in servizio presso la Struttura Istituti e Luoghi della Cultura;
3. Regione Lombardia avrà sempre la facoltà di ottenere l'estrazione temporanea o la riproduzione dall'archivio di atti che si rendessero necessari per l'esercizio della propria attività o per sviluppare iniziative di valorizzazione e studio della documentazione, previa richiesta scritta e rilasciandone ricevuta al Responsabile dell'Archivio della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori. Le operazioni necessarie saranno effettuate da personale indicato e autorizzato da Regione Lombardia e tutti gli eventuali costi saranno a Suo carico;
4. Fatti salvi i limiti di consultabilità degli atti indicati negli articoli seguenti, la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori potrà utilizzare la documentazione ricevuta in deposito per sviluppare iniziative di valorizzazione e studio nell'ambito delle finalità istituzionali, dopo averne informato Regione Lombardia;
5. I limiti alla consultazione dei documenti non valgono per il personale addetto alla gestione dell'archivio. Detto personale si impegna a mantenere riservate le notizie e le informazioni non disponibili agli utenti o non rese pubbliche perché di carattere riservato o concernente dati personali e/o sensibili. Il personale osserva tali doveri di riserbo anche dopo la cessazione della propria attività;
6. Regione Lombardia si impegna a garantire alla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori la necessaria consulenza ai fini del corretto svolgimento del lavoro di inventariazione, catalogazione e valorizzazione;
7. La Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori si impegna a concordare le iniziative di valorizzazione del suddetto fondo con Regione Lombardia;
8. La temporanea estrazione dall'archivio di documenti per iniziative e manifestazioni culturali promosse dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori potrà avvenire previa comunicazione scritta a Regione Lombardia. Nel caso non pervenga entro trenta giorni un parere contrario, il prelievo temporaneo si intende autorizzato;
9. Regione Lombardia considera garanzia di questa convenzione la continuità della politica culturale della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori.

ART. 8

1. Per la consultazione di tutti gli archivi depositati valgono le norme in materia disposte dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.lgs. del 22 gennaio 2004 n. 42, dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici di cui al provvedimento 8/P/2001 del 14 marzo 2001 del Garante per la protezione dei dati personali, oltre a quanto previsto dal D.lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 in materia di tutela dei dati personali, e a quanto previsto dalla normativa sul diritto d'autore e in particolare alla Legge 22 aprile 1941 e successive modificazioni;
2. La consultazione da parte degli studiosi dei documenti di libero accesso avverrà secondo le modalità previste dal Regolamento per l'accesso e la consultazione dell'archivio e della biblioteca della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 9

La Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori si impegna a che i testi delle didascalie che corredano ogni materiale illustrativo e informativo ad esse inerenti riportino l'indicazione che trattasi di opere concesse in deposito dall'ente proprietario Regione Lombardia. Il testo sarà corredato dal marchio completo della Regione, composto dal simbolo (Quadrato con Rosa camuna) e dal logotipo (la scritta "Regione Lombardia") e dalla specifica "Cultura". La riproduzione del marchio di Regione Lombardia deve attenersi alle indicazioni del "Brand Book di Regione Lombardia", approvato con DGR X/7710 del 15 gennaio 2018. Tutti i testi in questione verranno poi sottoposti alla valutazione e autorizzazione della Struttura competente della direzione generale Cultura di Regione Lombardia, perché venga assicurato sempre che si evidenzia con chiarezza e in modo adeguato il ruolo svolto da Regione Lombardia.

ART. 10

Regione Lombardia dovrà essere informata annualmente delle richieste per studi a carattere scientifico, tesi e pubblicazioni.

Gli autori di tali attività dovranno sempre citare Regione Lombardia come proprietaria del fondo. Copia di eventuali pubblicazioni o studi dovrà essere fornita a Regione Lombardia - Centro bibliografico e di documentazione.

Le parti possono fornire riproduzioni a editori e studiosi per scopi istituzionali e non lucrativi. L'eventuale utilizzo di riproduzioni a scopo commerciale è subordinato al rilascio della concessione di Regione Lombardia, come pure all'eventuale versamento del canone di concessione.

ART. 11

Interventi di conservazione e restauro, catalogazione e valorizzazione che si dovessero rendere necessari o opportuni, fatta salva la competenza dell'organo di tutela, saranno concordati tra la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e Regione Lombardia.

ART. 12

1. Per il prestito delle opere per mostre e manifestazioni temporanee la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori dovrà sempre acquisire il parere positivo di Regione Lombardia.
2. Per l'esposizione in mostre all'interno dei propri spazi espositivi la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori dovrà sempre acquisire il parere positivo di Regione Lombardia.
3. Regione Lombardia potrà disporre delle opere a fini espositivi per eventi di significativa rilevanza culturale e comunque sempre per usi e fini istituzionali. La richiesta di messa a disposizione dovrà essere inoltrata alla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori con almeno due mesi di preavviso.

ART. 13

1. La presente convenzione ha una durata di 10 (dieci) anni. Eventuali modifiche o integrazioni saranno concordate tra le parti. L'eventuale recesso dalla presente convenzione di una delle parti deve essere esercitato mediante comunicazione

- scritta, adeguatamente motivata, da inviare con raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi;
2. In caso di risoluzione di questa convenzione, per volontà di Regione Lombardia, le spese di prelievo dell'archivio dai locali della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e di trasporto alla sede indicata da Regione Lombardia saranno a carico di quest'ultima;
 3. Il deposito avviene a titolo completamente gratuito per Regione Lombardia.

ART. 14

La Giunta Regionale della Lombardia, per gli adempimenti relativi alla presente convenzione, si avvale della Struttura competente per materia della Direzione Generale Cultura.

ART. 15

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione della presente convenzione, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente accordo, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

ART. 16

Il presente accordo è stipulato in formato elettronico con apposizione di firma digitale delle parti.

Art. 17

Il presente atto è soggetto ad Imposta di bollo, se dovuta, e a registrazione solo in caso d'uso, i cui costi saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

Milano,

Per Regione Lombardia
Il Direttore Generale Cultura
Sabrina Sammuri

Per Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori - ETS
Il Presidente

Allegato 1: Consistenza Archivio Guareschi-Candido

Consistenza complessiva della Collezione Minardi (Fondo Guareschi-Candido)

- 1757 tavole di disegni originali
- 5 faldoni nucleo documentario

La Collezione Minardi è costituita in gran parte da bozzetti originali prodotti per "Bertoldo" e "Candido" da alcuni disegnatori: Giovannino Guareschi, Giacinto Mondaini, Giovanni Mosca, Ferdinando Palermo, Carlo Manzoni, Sergio Toppi. Accanto alle 1.757 tavole di disegni originali è presente un piccolo nucleo documentario composto da corrispondenza, appunti, manoscritti e dattiloscritti di pubblicazioni, documentazione a stampa (soprattutto articoli tratti da quotidiani o periodici) raccolta in 5 faldoni.

Per la descrizione analitica della Collezione si rimanda a:

da "Bertoldo" a "Candido". Inventario della collezione Minardi, a cura di Fondazione Arnoldo e Alberto

Mondadori Milano: Regione Lombardia, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, 2005
270 pp.; ISBN 88-85938-23-X

Allegato 2: Regolamento per l'Accesso e la consultazione

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO E DELLA BIBLIOTECA

Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori adotta il presente regolamento per l'accesso ai fondi archivistici e alla biblioteca e la fruizione dei servizi di consultazione, prestito e riproduzione.

CHIUNQUE ACCEDA ALL'ARCHIVIO O ALLA BIBLIOTECA O COMUNQUE FRUISCA DEI SERVIZI DI CONSULTAZIONE, PRESTITO E RIPRODUZIONE È TENUTO AL RISPETTO DELLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO

ART. 1 NATURA E FINALITÀ DELL'ARCHIVIO E DELLA BIBLIOTECA

1. Fondazione Mondadori opera per la catalogazione, l'aggiornamento e la pubblicazione, nonché l'ampliamento e l'arricchimento delle fonti archivistiche, bibliografiche e documentarie relative all'attività del mondo editoriale.
2. L'Archivio e la Biblioteca presso Fondazione Mondadori sono finalizzati a garantire la conservazione, l'inventariazione, la riproduzione e la fruizione dei fondi archivistici e bibliografici conservati, nel rispetto della legislazione vigente.
3. Archivio e Biblioteca sono gestiti con modalità che garantiscono l'integrità, la conservazione dei fondi e l'accesso per motivi di studio o ricerca nel rispetto della legislazione vigente. Nel perseguimento di questi obiettivi si tiene conto dei diritti e interessi legittimi dei proprietari, dei titolari di diritti d'autore e connessi, delle persone citate nei documenti e degli utenti che ne fruiscono.

ART. 2 MODALITÀ DI ACCESSO E CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO

1. L'accesso all'archivio per la consultazione dei fondi è limitato ai soggetti che perseguano una finalità di studio o ricerca. Sono ammessi in sala di studio i lettori che abbiano compiuto il 18° anno di età, in possesso di un documento di identità valido, e in particolare:
 - docenti e ricercatori;
 - studenti universitari, laureandi, dottorandi di ricerca, borsisti;
 - operatori del settore editoriale;
 - curatori di mostre e di convegni.
2. Il soggetto che intende consultare i documenti di un fondo deve presentare richiesta scritta alla Soprintendenza Archivistica redatta secondo i moduli da quest'ultima all'uopo predisposti. Il nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza Archivistica è personale e incedibile.

3. La consultazione di un fondo è subordinata alla presentazione di copia autentica del nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza Archivistica e alla registrazione, nell'apposito "Registro consultazioni" di Fondazione Mondadori, del nominativo del soggetto ammesso e alla presentazione della "Domanda di ammissione alla consultazione dell'Archivio e/o Biblioteca di Fondazione Mondadori. Fondazione Mondadori conserva la richiesta di accesso e il nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza Archivistica.
4. Le modalità di accesso alla sala di studio seguono gli orari e le norme indicate nel presente regolamento. Gli studiosi devono in ogni caso prendere accordi con il personale della Fondazione per programmare la consultazione dell'Archivio. Lo studioso può richiedere fino a due pezzi per ogni giro di distribuzione (purché non superi i 10 pezzi in deposito). I moduli per la richiesta delle unità archivistiche devono essere presentati:
 - il mattino entro le ore: 10.00, 11.15, 12.15;
 - il pomeriggio entro le ore: 14.30, 16.00.
5. Le modalità di accesso alla sala di studio seguono gli orari e le norme indicate nel Regolamento generale di consultazione di Fondazione Mondadori. gli studiosi devono in ogni caso prendere accordi con il personale di Fondazione per programmare la consultazione dell'Archivio.
6. La consultazione di documenti e/o volumi è gratuita e consentita solo alla presenza del personale addetto previa compilazione di un modulo.
7. Sono esclusi dalla consultazione i fondi in via di riordino, quelli da considerarsi riservati, per decisione della Fondazione o dei proprietari dei fondi, e quelli di cui agli artt. 122-127 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42).
8. In caso di richiesta di documentazione esclusa dalla consultazione perché di carattere riservato e di quella dell'ultimo quarantennio, la consultazione è affidata alla valutazione del responsabile dell'archivio della Fondazione. Questi, sentita la Soprintendenza archivistica e gli eventuali proprietari di un fondo, valuterà di volta in volta rispetto alla documentazione richiesta la compatibilità con le esigenze in materia di riservatezza e di tutela della privacy, secondo la normativa in materia di consultabilità dei documenti e di trattamento dei dati personali. In caso di accoglimento della richiesta, la consultazione è concessa a parità di condizioni a ogni altro richiedente.
9. Gli studiosi ammessi alla consultazione dei fondi d'Archivio devono firmare giornalmente il registro delle presenze e la modulistica correlata (nome; cognome; recapito; n. documento di identità; qualifica; scopo della ricerca; fascicoli consultati; pubblicazioni/mostre).
10. Gli utenti hanno l'obbligo di depositare borse, cartelle, custodie per computer, e in generale qualsiasi tipo di contenitore in appositi armadietti dotati di chiave che si trovano al primo piano dello stabile all'uscita dell'ascensore. È severamente vietato: tenere accesi telefoni cellulari, fumare negli ambienti non destinati a tale uso, scrivere sulle carte d'archivio e sui libri della biblioteca.
11. L'accesso ai depositi è vietato al pubblico.
12. Nella sala di studio è possibile consultare gli inventari cartacei dell'archivio, interrogare il catalogo informatizzato della biblioteca e compiere ricerche su una

base dati che include alcuni fondi archivistici. Gli inventari e gli altri strumenti di ricerca disponibili sono messi a disposizione dei richiedenti nei formati e supporti disponibili; le indicazioni per individuare le singole unità archivistiche dovranno essere recuperate da questi strumenti.

13. Nel caso le richieste riguardino unità archivistiche di cui siano disponibili le riproduzioni, la consultazione avverrà su questi supporti, salvo eccezionali e comprovati motivi di studio e ricerca, in ordine alla valutazione dei quali è dato a Fondazione Mondadori ogni più ampio potere tenuto conto dell'esigenza primaria di garantire la conservazione e l'integrità di ogni Fondo e dei documenti che lo compongono.
14. In ogni caso la consultazione dovrà avvenire unicamente presso la sala di studio di Fondazione.
15. Nel caso in cui Fondazione Mondadori non ritenga di poter accogliere la richiesta di accesso agli originali delle unità archivistiche di un fondo, se si tratta di fondi non appartenenti a Fondazione, lo studioso può presentare specifica richiesta ai proprietari di un fondo, che potranno valutarla sentite, ciascuna per quanto di sua competenza, la Soprintendenza Archivistica e Fondazione Mondadori. Fondazione Mondadori concede l'accesso agli originali ai soggetti autorizzati a fronte della presentazione di copia autentica del nulla osta rilasciato dal soggetto proprietario di un fondo. Il nulla osta rilasciato dal proprietario è personale e incedibile e, salva diversa indicazione, dà diritto alla consultazione degli originali per una sola volta.
16. Fondazione Mondadori, per motivi dettati dalla necessità di garantire la conservazione degli originali (tra i quali la necessità di farli sottoporre a restauro), ha diritto di sospendere l'accesso alla consultazione degli originali. Fondazione Mondadori è esentata da qualsiasi responsabilità, diretta, indiretta o conseguente, per ogni e qualsiasi danno correlato alla sospensione del servizio di consultazione.
17. Il personale di Fondazione Mondadori preposto al servizio di consultazione ha la facoltà di richiedere, per eccezionali motivi, in qualsiasi momento la restituzione immediata dei documenti o delle loro riproduzioni concessi in consultazione.
18. L'utente è tenuto a rispettare scrupolosamente l'ordine delle carte nei fascicoli e faldoni. L'eventuale disordine pregresso deve essere segnalato al Responsabile. È vietato appoggiarsi ai documenti, apporre segni sulle carte o comunque danneggiarle. L'utente risponderà di eventuali danni. Al termine della consultazione lo studioso è tenuto a restituire i documenti nello stesso ordine e stato in cui li ha ricevuti. Eventuali comportamenti di trascuratezza o inosservanza comporteranno la non accettazione di ulteriori richieste di accesso.
19. Non è consentito per nessun motivo uscire dall'area della consultazione portando documenti. Sarà il personale addetto all'orientamento a recarsi al tavolo dello studioso che abbia bisogno di specifici chiarimenti.
20. Fondazione Mondadori è tenuta a informare senza indugio gli eventuali i proprietari di un fondo e la Soprintendenza Archivistica di qualsiasi omessa restituzione, totale o parziale, del materiale consegnato in consultazione, così come di qualsiasi danno riscontrabile negli originari riconsegnati al fine di

consentire il perseguimento dell'illecito e l'adozione di qualsiasi provvedimento di interdizione o sospensione dell'accesso ad archivi di beni culturali.

21. Fondazione Mondadori potrà richiedere un contributo agli utenti di un fondo a titolo di rimborso delle spese per predisporre e garantire la continuità dei servizi di consultazione.
22. L'utente è tenuto a rispettare le indicazioni del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici di cui al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.
23. L'utente si impegna a consegnare al responsabile dell'Archivio copia dell'elaborato per la realizzazione del quale sia stato utilizzato l'archivio. Nel caso di pubblicazione, gli studiosi sono tenuti a far pervenire all'Archivio di Fondazione un esemplare della stessa.

ART. 3 CONSULTAZIONE DELLA BIBLIOTECA

1. Le ricerche catalografiche verranno eseguite dai lettori, che possono chiedere consulenza al personale della biblioteca.
2. È necessario compilare tanti moduli quante sono le opere richieste in lettura. L'utente non potrà visionare più di cinque volumi per volta per un massimo di dieci. L'utente non può uscire dalla sala di studio senza prima aver restituito le opere ricevute, che possono essere lasciate in deposito per il giorno o per i giorni successivi (massimo una settimana).
3. I volumi sono esclusi dal prestito a scopo di studio e non è prevista la fotocopiatura.

ART. 4 PRESTITO

1. Salvo quanto previsto al successivo capoverso, non si effettua il prestito esterno ai locali di Fondazione Mondadori tanto dei documenti originali di un fondo, quanto delle loro riproduzioni.
2. Gli interessati hanno facoltà di presentare a Fondazione e ai proprietari dei fondi richiesta di prestito di specifiche unità archivistiche o di singoli documenti per esposizioni, mostre o altri eventi culturali o scientifici.
3. Il prestito e l'esposizione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza Archivistica per la Lombardia e dai proprietari dei fondi per i fondi non dichiarati. Il nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza e/o dai proprietari dei fondi è personale e incedibile e, salva diversa indicazione, dà diritto di fruire del prestito per una sola volta e per il periodo specificatamente indicato. L'autorizzazione al prestito è in ogni caso subordinata alla prestazione di un'adeguata copertura assicurativa di quanto ammesso al prestito.
4. La consegna in prestito delle unità archivistiche è subordinata alla presentazione delle copie autentiche dei nulla osta rilasciati dagli eventuali proprietari dei fondi e dalla Soprintendenza Archivistica per la Lombardia, della polizza assicurativa.
5. Al momento del ritiro dei materiali dovrà essere sottoscritta una dichiarazione di presa in consegna. La copia autentica dell'autorizzazione con nulla osta rilasciato

d dagli eventuali proprietari dei fondi e la dichiarazione di presa in consegna sono conservate da Fondazione Mondadori.

6. Fondazione Mondadori ha il diritto di sospendere il prestito o non darvi corso nel caso in cui il nulla osta non individui con sufficiente precisione a quali documenti o unità archivistiche di un fondo si riferisce, così come ogni altro elemento rilevante ai fini della loro corretta esecuzione.
7. Fondazione Mondadori è tenuta ad informare senza indugio gli eventuali proprietari dei fondi e la Soprintendenza Archivistica per la Lombardia di qualsiasi ritardo nella restituzione del materiale consegnato in prestito, così come di qualsiasi danno riscontrabile nel materiale riconsegnato al fine di consentire il perseguimento dell'illecito e l'adozione di qualsiasi provvedimento di interdizione o sospensione dell'accesso ad archivi di beni culturali.

ART. 5 RIPRODUZIONI DEGLI ORIGINALI

1. Salvo quanto previsto al successivo paragrafo, e la riproduzione fatta a mano di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, è vietata la riproduzione, con qualsiasi tecnica, dei documenti originali di un fondo.
2. Qualsiasi richiesta di riproduzione dei materiali originali di un fondo deve essere presentata, da chi ne abbia interesse, a Fondazione e agli eventuali proprietari dei fondi. L'autorizzazione rilasciata da Fondazione e/o dagli eventuali proprietari dei fondi è personale e incedibile e, salva diversa indicazione, dà diritto alla riproduzione, per una sola volta e in un unico esemplare.
3. Il materiale deve essere riprodotto nel rispetto della legge sul diritto d'autore: Fondazione non si assume alcuna responsabilità per l'uso non autorizzato delle immagini e/o per eventuali diritti reclamati dall'autore o dagli aventi diritto.
4. Non saranno accolte richieste di riproduzione che superino il 30% della documentazione contenuta nell'unità archivistica.
5. I documenti vanno consultati ed eventualmente selezionati per la riproduzione secondo l'ordine in cui si trovano nel fascicolo e non devono essere rimossi per nessuna ragione.
6. La realizzazione della riproduzione, effettuata direttamente da Fondazione Mondadori ovvero ad opera dei soggetti autorizzati a seconda delle modalità previste nell'autorizzazione, è subordinata alla presentazione di copia autentica dell'autorizzazione dagli eventuali proprietari dei fondi.
7. Il soggetto autorizzato dovrà compilare l'apposito modulo con il proprio nominativo, la data in cui hanno luogo le riproduzioni, il numero di copie effettuate, le unità documentarie riprodotte. È altresì annotato se la riproduzione è stata effettuata direttamente da Fondazione Mondadori o da terzi autorizzati.
8. Fondazione Mondadori ha il diritto di sospendere l'esecuzione delle riproduzioni o non darvi corso nel caso in cui l'autorizzazione non individui con sufficiente precisione a quali unità archivistiche di un fondo si riferisce, così come ogni altro elemento rilevante ai fini della loro corretta esecuzione.
9. Fondazione Mondadori è tenuta ad informare senza indugio gli eventuali proprietari dei fondi e la Soprintendenza Archivistica per la Lombardia di qualsiasi

danno riscontrabile negli originali a seguito della riproduzione al fine di consentire il perseguimento dell'illecito e l'adozione di qualsiasi provvedimento di interdizione o sospensione dell'accesso ad archivi di beni culturali.

ART. 6 COPIE DELLE RIPRODUZIONI

1. Salvo quanto previsto al successivo paragrafo e la riproduzione fatta a mano di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, è vietata la duplicazione (anche in altro formato o su altro supporto, compresa la stampa di file digitali), con qualsiasi tecnica, delle riproduzioni dei materiali di un fondo.
2. Fondazione Mondadori è autorizzata a rilasciare, in nome e per conto degli eventuali proprietari dei fondi, copie delle riproduzioni dei documenti di un fondo alla condizione che il richiedente compili e sottoscriva una dichiarazione secondo il modulo all'uopo predisposto e a disposizione degli utenti dei fondi.
3. Qualsiasi richiesta di riproduzione non riconducibile alle ipotesi previste nel modulo di cui al punto precedente può essere presentata, da chi ne abbia interesse, agli eventuali proprietari dei fondi. In quest'ultimo caso, Fondazione Mondadori esegue e rilascia all'autorizzato la duplicazione a fronte della presentazione di copia autentica dell'autorizzazione rilasciata dagli eventuali proprietari dei fondi e alla registrazione, nell'apposito registro, del nominativo del soggetto autorizzato, della data in cui hanno luogo le riproduzioni, del numero di copie effettuate e dell'unità documentaria riprodotta. L'autorizzazione rilasciata dagli eventuali proprietari dei fondi è personale e incedibile e, salva diversa indicazione, dà diritto a ottenere una duplicazione, per una sola volta e in un unico esemplare. Copia autentica dell'autorizzazione rilasciata dagli eventuali proprietari dei fondi è conservata presso Fondazione Mondadori.
4. Fondazione Mondadori ha il diritto di sospendere l'esecuzione delle riproduzioni o non darvi corso nel caso in cui l'autorizzazione non individui con sufficiente precisione a quali unità archivistiche di un fondo si riferisce, così come ogni altro elemento rilevante ai fini della loro corretta esecuzione.

È ILLECITA QUALSIASI UTILIZZAZIONE DEI MATERIALI DI UN FONDO E DELLE LORO RIPRODUZIONI IN MODI O FORME DIVERSE DA QUANTO STABILITO DAL PRESENTE REGOLAMENTO.